



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

NONA SEZIONE

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 , vertente

TRA

A. E. s. in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in R. V. L. il M. presso lo studio dell'Avvocato R. S., rappresentante e difensore per procura alle liti in alce all'atto di citazione notificato

-attore opponente –

E

K. S. s. in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma via C. Mirabello, 17, presso lo Studio degli Avv.ti Fulvio Zardo Giobbe Zardo e Roberta Neri procuratori e difensori per procura a margine dell'atto di costituzione

- convenuta opposta –

OGGETTO: Subfornitura.

Conclusioni come da verbale dell'11.12.2017

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'opposizione deve essere parzialmente accolta.

Invero dapprima va rilevato che per quanto attiene alla fattura [redacted], contrariamente a quanto documentato per le altre fatture azionate, non sono alla medesima allegate né schede di intervento né altra documentazione attestante l'effettività della prestazione indicata in fattura.

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata





nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cass. 05/08/2011, n.17050).

Ciò posto non può ritenersi acquisita al giudizio la prova del credito di cui alla predetta fattura, prova che però deve ritenersi raggiunta per le altre fatture tutte accessoriate di schede di intervento sottoscritte dalla parte debitrice.

Ciò posto deve disquisirsi in merito alla prova dei pagamenti prodotti dalla parte opponente.

Deve qui in primo luogo ribadirsi che parte opposta ha ritenuto di effettuare una serie di imputazione di pagamenti rispetto alla fatture azionate senza darne ragione in merito alla deroga del disposto dell'art. 1193 c.c..

Infatti dalla distinta di bonifico prodotta in atti emerge come la parte debitrice abbia effettuato un pagamento imputandolo alle fatture 453/15 e 462/15 per un importo complessivo di €. 1.962,00 con la conseguenza che detto pagamento va imputato alla fattura 462/15 per l'importo di €. 1.750,00, non essendo indicato nella causale del bonifico un pagamento in acconto e avendo parte opposta determinato il saldo della fattura 453/15 sulla scorta di imputazione di pagamenti da essa arbitrariamente determinati.

Deve pertanto ritenersi integrata la fattispecie di imputazione volontaria da parte del debitore al momento del pagamento, prevista dall'art. 1193,1 comma, atteso che nel momento in cui il creditore ha ricevuto il bonifico era evidente che il debitore aveva effettuato una scelta di imputazione, il che esclude che egli possa aver accettato una diversa imputazione a scelta del creditore (ex art. 1195, che presuppone sempre il consenso del debitore, cfr. Cass. 917 del 2013) per cui il creditore, anche nei casi dubbi, ben avrebbe potuto chiedere l'accesso al mandato di pagamento o una delucidazione del solvens.

In ogni caso, anche a voler ritenere non realizzata la fattispecie di imputazione per volontà del debitore, nel presente giudizio l'opposta non ha neppure dedotto e tantomeno documentato che l'imputazione proposta dall'opponente si ponga in contrasto con i criteri suppletivi di imputazione dei pagamenti dettati dal secondo comma dell'art. 1193, c.c..

Parte opposta ha poi ricostruito il debito deducendo di aver già scomputato dall'importo complessivo delle fatture pari all'importo di €. 14.186,00 la somma di €. 1.335,00 correttamente imputata alla fattura 551/2915.

In merito poi all'assegno di €. 915,00 deve ritenersi che a ragione della mancata corrispondenza dell'importo alle fatture azionate o alla sommatoria di alcune di esse, non può ritenersi che tale pagamento abbia riguardato proprio quelle fatture.

Così ricostruito il rapporto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.





Ciò però non toglie che il giudice sia comunque tenuto, nel giudizio a cognizione piena conseguente alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo, ad accertare la sussistenza del credito e la misura di esso.

Sul punto la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che Il decreto ingiuntivo emesso in violazione dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore all'abrogazione disposta dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ancorché invalido, è idoneo, ove ricorra la giurisdizione del giudice italiano, a dar luogo ad una pronuncia di merito sull'esistenza o no del diritto azionato in via monitoria, poiché tale nullità non impedisce al creditore di chiedere nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. l'accertamento del proprio credito (Cass. 24/06/2013 , n. 15781).

Ciò posto alla luce delle considerazioni fatte sopra il credito deve essere così ricostruito.

Dall'importo ingiunto vanno scomutate le somma di €. 2.200,00 di cui alla fattura 667/2015, oltre alla somma di €. 1.238,00 quale differenza dell'importo corrisposto del bonifico del 25.9.2015 in relazione alla fattura 462/15 e la somma imputata (€. 512,00) dal creditore.

Pertanto alla somma di €. 11.941,00 va sottratta la somma complessiva di €. 3.528,00 ed il credito residuo va rideterminato nella somma di €. 8.413,00.

La parte opponente va dunque condannata la pagamento della minor somma di €. 8.413,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite in ragione della revoca del decreto opposto vanno compensate per 1/3 mentre per i restanti 2/3 possono essere liquidate nell'importo di €. 800,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A. E. S. nei confronti di K. S. così provvede

- 1.- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto:
- 2.- accerta e dichiara il credito della parte opposta nella minor somma di €. 8.413,00 e per l'effetto.
- 3.- condanna la A. E. S. al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 8.413,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- 4.- condanna la A. E. S. alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che nella misura dei 2/3 liquida nell'importo di €. 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso in Roma il giorno 31/01/2019.

Il Giudice Onorario.

Dott. Erminio Colazingari

